



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 130 DEL 18-12-2015

OGGETTO: RICOVERO MINORI E DISABILI MENTALI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE		PRESENTE	ASSENTE
<i>FRANCESCA DRAIA'</i>	<i>SINDACO</i>	X	
<i>TROVATO ALFONSO</i>	<i>ASSESSORE ANZIANO</i>	X	
<i>GRECO CONCETTA</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>VINCENZO SERRAVALLE</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	
<i>FABIO RICCOBENE</i>	<i>ASSESSORE</i>	X	

5 0

Regolarità Tecnica attestata ed acquisita dal Responsabile del Settore Socio/Culturale All. n. (2) che è parte integrante dell'atto deliberativo

L'anno duemilaquindici, il giorno 18, del mese dicembre, alle ore 14,50 nella sede Municipale del Comune di Valguarnera

LA GIUNTA COMUNALE

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Alfredo Verso

VISTO l' O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n° 44/91;

Visto l'art.12 della L.R. 30/00;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera C.C. n. 119 del 17/11/2003;

Vista la delibera di G.C. n. 46 del 24/06/2015;

Vista la proposta del Responsabile del Settore Socio/Culturale, allegato n. (1) che fa parte integrante del presente atto deliberativo

Preso atto che sulla proposta risultano attestate la Regolarità Tecnica allegato n. (2) e la Regolarità Contabile, allegato n. (3)

Ritenuto che la sottoscrizione delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/00 equivalgono ad attestazioni di regolarità formale e sostanziale del provvedimento;

Ad unanimità di voti,

DELIBERA

Approvare la proposta del Responsabile del Settore Socio/Culturale, che è parte integrante del presente provvedimento.

Il Segretario Generale

Alfredo Verso



L'Assessore Anziano

Alfonso Trovato



Il Sindaco

Francesca Draia





COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

(All. 1)

Oggetto: Ricovero minori e disabili mentali. - Approvazione schema di convenzione.

Propone il Responsabile del Settore Socio/Culturale

Si premette:


- presso diverse comunità alloggio risultano ricoverati diversi minori;
- presso diverse comunità alloggio risultano ricoverati alcuni disabili mentali;
- Ravvisata la opportunità di dovere rinnovare le convenzioni a suo tempo stipulate con le diverse comunità alloggio al fine di meglio regolamentare il rapporto convenzionale;
- Visti gli schemi di convenzione allegati al presente atto;
- Vista la L.R. n. 22/86;
- Visto il D.P.R.S. n. 158/96 che approva gli schemi di convenzione;
- Vista la circolare Ass.to Enti Locali 27.6.1996 n. 8;
- Vista la Legge 328/2000;
- Ravvisata la opportunità di provvedere in merito
- Per tutto quanto precede,

PROPONE

Richiamate integralmente le premesse,

1. Approvare lo schema di convenzione da stipulare con le comunità alloggio che ospitano i minori.
2. Approvare, altresì, lo schema di convenzione da stipulare con le comunità alloggio che ospitano i disabili mentali.

Il Responsabile del Settore Socio/Culturale
dott. Calogero Centonze




COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI

Il giorno del mese di dell'anno 2015 nei locali del Municipio del Comune di Valguarnera Caropepe, tra l'Amministrazione comunale di Valguarnera, legalmente rappresentata dal dott. Calogero Centonze, Responsabile del Settore dei Servizi Sociali, domiciliato per la carica presso il Comune di Valguarnera Caropepe, e il Sig. _____, nato a..... il..... nella qualità di legale rappresentante dell'Ente con sede in iscritto all'albo regionale ex Art 26, legge regionale n. 22/86 giuusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n..... del..... per svolgere attività assistenziale in favore di disabili psichici nella tipologia Comunità alloggio con una capacità ricettiva di n posti letto.

PREMESSO:

- che l'Amministrazione comunale di Valguarnera Caropepe in attuazione della legge regionale n. 22/86, nonché della L. 328/00, di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini con disagio psichico e, o dimessi da ospedali psichiatrici per i quali non è ipotizzabile un rientro o una permanenza nel contesto familiare di appartenenza, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita all'interno di strutture che assicurino una convivenza di tipo familiare e, al tempo stesso, la risocializzazione e il reinserimento sociale degli ospiti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politica-sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore dei disabili psichici in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed ad una migliore qualità del servizio;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 40 comma. lett. e) della legge regionale n. 22/86, nella L. 142/90, capo VIII e nella legge regionale n. 43/91, art. 1, comma 1, lett. e), nonché nella circolare Ass.to Enti locali 27/06/1996, n. 8, pubblicata sulla GURS n. 40/96 atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'Ente gestore prescelto;
- che nel rispetto delle direttive emanate dall'Assessorato Regionale Enti locali con circolare 27/06/1996, n. 8, pubblicata sulla GURS 10/08/1996, n. 40, richiamata dallo



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

stesso Ass.to nella nota prot. n. 548 del 6/04/2005, la stipula della convenzione, nella quale vanno evidenziati gli elementi qualificanti, costituisce adempimento obbligatorio ove si scelga per singole tipologie di servizi ed utenti, la gestione indiretta avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti;

- che il predetto Ente gestoresi propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standards regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appreso indicato:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Gestore, per la gestione della comunità alloggio _____ sita in _____ via _____, inviati dall'Ufficio di servizio sociale comunale su segnalazione scritta dei Dipartimenti di salute mentale competenti per territorio della A.S.P. nonché dell'Autorità Giudiziaria competente.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse dall'Ente Gestore senza la superiore formale autorizzazione.

L'Ente gestore si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti.

Art 2

Modalità di ammissione

L'autorizzazione alla ammissione è disposta dall'A.C. a seguito di specifica relazione del Dipartimento di salute mentale e/o dell'Autorità Giudiziaria competente, previo parere del Servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva dell'ospitalità, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

Art.3

Dimissioni

Alla dimissione del soggetto ospite si può pervenire su disposizione dell' A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Dipartimento di salute mentale e/o dell'Autorità Giudiziaria competente e previa informazione del tutore, ove esista.

A tutela del soggetto, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito con il conseguente diritto dell'istituto a chiedere il rimborso della retta



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

spettante sino al giorno di effettiva presenza. In caso di dimissione l'Ente gestore ha l'obbligo di dare formale comunicazione della data di effettiva dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno della dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dalla comunità alloggio.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psicofisiche del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C., sentito il D.S.M. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno e perseguire l'obiettivo del reinserimento sociale, l'Ente gestore si impegna a creare all'interno della comunità una serena convivenza di tipo familiare, tendente a favorire il reinserimento sociale degli ospiti sia al suo interno che nel contesto territoriale. Dovranno quindi essere curati:

- la realizzazione, con l'equipe del D.S.M. o il Servizio sociale professionale del comune, del progetto di riabilitazione e reinserimento predisposto per ciascun ospite:
- la riacquisizione di abilità individuali e il potenziamento di quelle residue, attraverso l'esperienza di gestione del quotidiano nel gruppo:
- il potenziamento delle capacità di inserimento in ruoli sociali;
- il recupero scolastico e la formazione professionale;
- l'inserimento in attività lavorative, anche assistite, favorendo laddove possibile la partecipazione a cooperative sociali con il concorso finanziario dell'A.C. per borse di formazione lavoro, a seconda delle attitudini, delle capacità o delle possibilità di ognuno, mantenendo i contatti con i datori di lavoro:
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero:
- il rapporto libero e responsabile con le famiglie, gli amici e i conoscenti, ove possibile:
- l'apertura alla realtà sociale con il coinvolgimento e l'utilizzo delle risorse del territorio (pubbliche, private e del privato sociale).

L'Ente Gestore si impegna inoltre, in particolare:

- a mantenere in efficienza la struttura, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale:
- a garantire agli ospiti l'uso di camera per alloggio (con non più di 3 letti) dotata di servizi igienici, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale:
- a garantire un'alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale la comunità deve dotarsi ed esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo:



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile:
 - a garantire prestazioni medico-infermieristiche per gli ospiti, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.:
 - ad assicurare agli ospiti le attività socio-culturali e ricreative in raccordo con le risorse esistenti nel territorio e quant'altro necessario per una serena permanenza in comunità:
 - ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali:
 - a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e volontariato ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura:
 - a predisporre, unitamente al DSM competente per territorio ed al Servizio sociale professionale del Comune, un piano individualizzato di assistenza, indicando in particolare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità di intervento ed un piano delle verifiche periodiche sull'attività da svolgere annualmente finalizzato al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia:
 - a riferire semestralmente all'Ufficio di Servizio sociale e al D.S.M. sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari e/o con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenza in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di reinserimento sociale:
 - a relazionare annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione:
 - a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario: schede di anamnesi medico-psicosociale da compilare all'ingresso in comunità e da aggiornare periodicamente:
 - all'adozione di una Carta dei servizi sociali, secondo quanto previsto dall'art. 13 della legge 328/2000 e D.M. 308 del 21/05/2001, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazioni delle prestazioni ricomprese.
- A nessun titolo l'Ente gestore potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art.5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente gestore si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

- a) un direttore coordinatore, responsabile della struttura:
- b) un operatore sociale responsabile con reperibilità nell'arco delle 24 ore, fornito di titolo di assistente sociale conforme alla normativa vigente, ovvero di diploma d'istruzione di secondo grado con attestato di qualificazione professionale rilasciato da enti abilitati;
- c) due assistenti agli inabili o anziani:
- e) due infermieri professionali con reperibilità notturna, ove l'Azienda U.S.L. non provveda direttamente a fornire le relative prestazioni:
- d) due ausiliari, in relazione alla necessità di riacquisizione delle "abilità quotidiane";
- e) un animatore in convenzione:
- f) altro personale: eventuali operatori per unite e profili in rapporto convenzionale, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare).

L'Ente gestore dovrà assicurare in rapporto di convenzione la presenza di un assistente sociale ove detto profilo non sia assicurato dal responsabile della comunità, mentre per le funzioni terapeutiche la struttura farà riferimento all'equipe del DSM competente per territorio.

L'Ente gestore si impegna a garantire la presenza con turnazione di almeno una unite nelle ore notturne e del personale necessario nelle giornate festive. la supplenza del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio e la sostituzione di quello che, a concorde giudizio delle parti, dovesse risultare non idoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'Ente gestore si impegna inoltre a rispettare per il personale utilizzato i C.C.N.L. di categoria o, in assenza il C.C.N.L. UNEBA, corrispondendo i relativi oneri previdenziali ed assistenziali: di tale adempimento l'Ente gestore deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

L'Ente inoltre garantisce la partecipazione del personale ad attività di formazione ed aggiornamento, particolarmente ad iniziative di riqualificazione proposte dall'A.C. in raccordo con il D.S.M. competente per territorio.


Data la natura del servizio l'Ente gestore si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla presente convenzione, ai sensi del successivo art. 18: ne consegue che qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all' A. C..

Art.6

Prescrizioni

Il personale utilizzato dall'Ente gestore deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente gestore ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliera degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell' A.C..



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Art. 7

Fruizione servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste della legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili.

L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente gestore.

Art. 8

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente gestore si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero.

L'Ente gestore dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero. Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni della data del ricovero ospedaliero, su proposta del D.S.M. e sulla scorta di elementi di conoscenza e valutazione sul caso, disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione all'ospitalità in comunità alloggio.

Art. 9

Continuità del servizio

L'Ente Gestore si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario.

Art.10

Volontariato

L'Ente gestore, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale.

L'Ente gestore risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata.

Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

documentati per i quali l'Ente gestore può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C..

Art 11

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove in raccordo con il D.S.M. incontri con l'ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 12

Corrispettivo del servizio

L' A.C. corrisponderà all'Ente gestore per ciascun assistito, esclusivamente durante il periodo di permanenza, un compenso fisso e una retta giornaliera sulla base di prospetti contabili corredati da fatture, qualora l'Ente gestore sia tenuto, e da idonea documentazione attestante il rispetto dei C.C.L. L'A.C. si impegna a corrispondere all'Ente Gestore:

- a) un compenso fisso mensile di € , per ogni utente effettivamente ospitato ed autorizzato dal Comune, da liquidare con le modalità riportate all'art. 13 "Rimborsi".
- b) una retta di mantenimento per ogni giorno di effettiva presenza in €..... da liquidare con le modalità riportate all'art. 13, "Rimborsi".

Il suddetto importo sarà aggiornato automaticamente entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base dell'indice ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati.

Art 13

Rimborsi

Le contabilità mensili dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente Gestore sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.: ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni, trasmette gli opportuni rilievi all'Ente Gestore, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni. Alla liquidazione si provvede trimestralmente dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Ai fini della liquidazione della fattura, riscontrata positivamente a seguito delle verifiche fiscali e della corrispondenza con il servizio effettivamente prestato, l'Ente Gestore è tenuto a presentare il DURC al fine di verificarne la regolarità contributiva.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 60 (sessanta) dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari, ed in presenza di fatturazione a norma di legge.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo.

Il pagamento è subordinato alla verifica, ai sensi della vigente normativa, della regolarità della posizione dell'Ente contraente. I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'Ufficio competente che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

E' fatto obbligo all'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento purché idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su cui dovranno essere emessi i relativi mandati di pagamento, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di inadempimento da parte dell'Ente Gestore all'assolvimento del predetto obbligo, la presente convenzione è inficiata da nullità assoluta.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Art 14

Integrazione retta

In relazione alle specifiche prestazioni connesse alla tipologia dell'utenza l'A.C. d'intesa con l'Azienda U.S.L. competente, corrisponde, se dovuta, un'integrazione al compenso fisso mensile, in relazione ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e o assistenziale) connesso alle suddette prestazioni. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, graverà sul Fondo sanitario nei cui confronti l'A.C. provvedere ad esercitare azione di rivalsa. Analoga azione dovrà essere esercitata per il recupero degli oneri afferenti alle prestazioni infermieristiche ex art. 5. lett. e) della presente convenzione.

Art 15

Corrispettivi per ospitalità diurna

Per eventuali ospitalità a carattere diurno di soggetti con disagio psichico, disposte dall'A.C. su segnalazione del D.S.M. competente per territorio e/o dell'Autorità Giudiziaria competente, al fine di consentire la fruizione delle iniziative promosse



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

dalla comunità e un'attività di supporto al nucleo familiare di appartenenza, verrà corrisposto esclusivamente un compenso pari alla retta giornaliera di mantenimento per le effettive presenze documentate.

Art 16

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della sottoscrizione, escluso rinnovo tacito.

L'A.C. con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, sentito il parere del D.S.M. competente per territorio e/o dell'Autorità Giudiziaria competente potrà disporre la temporanea proroga della scadenza della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, previa acquisizione di formale accettazione da parte dell'ente gestore.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente gestore è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione. L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza o per dimissione o per decesso del disabile, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

La convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica con il venir meno dell'autorizzazione al funzionamento da parte del competente Assessorato Regionale.

Art 17

Obblighi dell'Ente gestore - Verifica del servizio - Recesso dalla convenzione

L'Ente gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente convenzione:

- la certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n.163/2006;
 - la certificazione relativa al possesso del requisito speciale tecnico professionale, di cui all'art.39 del decreto legislativo n.163/2006 ed in particolare:
 - a) decreto di iscrizione all'albo regionale della sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;
 - b) elenco nominativo degli operatori utilizzati e la relativa documentazione attestante possesso dei requisiti richiesti secondo gli standards quali/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura;
 - certificazione DURC in corso di validità;
 - copie dei contratti di lavoro per categoria;
 - copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospitati;
 - carta dei servizi.
- L'Ente gestore si impegna a :



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

- a) Garantire l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto;
- b) Rispettare le norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, con riferimento sia al personale interno che agli utenti;
- c) Mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/03. L'Ente gestore è tenuto a comunicare per iscritto all'autorità comunale, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;
- d) Impiegare personale formato e aggiornato adeguatamente, in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità:

L'Autorità comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Con cadenza trimestrale, l'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze alla presente convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte. Trascorsi 15 giorni dalla contestazione, senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente gestore l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 18

"Protocollo di Legalità"

Il legale rappresentante dell'Ente gestore si impegna a sottoscrivere in uno alla presente convenzione, il protocollo di Legalità stipulato in data 28.11.2012 tra il Prefetto della provincia di Enna e il Sindaco di questo Comune, dichiarando il proprio impegno, per come riportato dallo stesso protocollo, a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione all'A.C. ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'Ente gestore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale, o affidamento di forniture o servizi a date ditte, danneggiamenti, furti di beni personali o della struttura residenziale.

Art. 19



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

"Dichiarazione sui rischi interferenze di cui al decreto legislativo n.81 del 09/04/2008"

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008 per il servizio oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale tipologia sono quelli supportati dall'Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuato presso il locale della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono tra le reciproche attività interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

Art. 20

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle normativa in vigore e alle disposizioni del C.C..

Art. 22


Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Enna. E' espressamente escluso l'arbitrato.

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'Ente gestore

Per il Comune



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

CONVENZIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI

L'anno duemilaquindici, addì _____
del mese di _____.

TRA

L'Amministrazione comunale di Valguarnera Caropepe, Codice fiscale 00046840864, d'ora in avanti designata con il termine "ente locale", per la quale interviene il dott. _____, nella qualità di Responsabile del Settore Socio/Culturale, come da determina dirigenziali n. _____ del _____

E

L'Ente assistenziale _____
con sede in _____ via _____
n. _____ codice fiscale n. _____

_____, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente gestore",
rappresentato dal sig. _____ nato a _____
il _____ Codice Fiscale _____ nella
qualità di Legale Rappresentante, gestore della seguente comunità alloggio – iscritta all'albo
regionale degli enti assistenziali / oppure / autorizzata a funzionare fino al _____

ai sensi dell'art. 26 L.R. 22/86, con il provvedimento assessoriale a fianco di ciascuna indicato:

- 1) _____ D.A. n. _____ del _____
- 2) _____ D.A. n. _____ del _____

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

Oggetto

La presente Convenzione regola i rapporti tra l'Amministrazione Comunale di Valguarnera Caropepe e l'Ente gestore in epigrafe.

L'Ente gestore si obbliga ad ospitare nella Comunità-alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, minori di sesso maschile/femminile, in relazione alla disponibilità dei posti autorizzati dalla Regione Siciliana con D. _____, minori nei cui confronti sia l'Autorità Giudiziaria Minorile che il Servizio sociale del Comune dispongono l'inserimento in struttura.

Il ricovero viene disposto, a seguito di proposta del Servizio Sociale del Comune di residenza del minore o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, con provvedimento del Responsabile del Settore.

L'Ente gestore ha l'obbligo di fornirsi di registri di presenza degli assistiti, bollati e numerati.

Su tali registri dovranno segnarsi cognome, nome e data di nascita di ciascun minore assistito e giornalmente, entro le ore 9,00, le presenze e le assenze degli stessi.

Di tale adempimento è personalmente responsabile il legale rappresentante dell'Ente.

Art. 2

Utenza

Ogni comunità-alloggio ha una capacità ricettiva di n.8 (8/10) posti ed ospita esclusivamente minori di sesso _____ (maschile o femminile) che abbiano età compresa (tra gli 8 e i 13 anni) (tra i 14 e i 18 anni).

Nella comunità _____ possono eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata – obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i Minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza del minore di concerto con il Responsabile della struttura.

Il Comune, in ogni caso, non può essere chiamato a corrispondere rette per posti vacanti, né può essere chiamato a corrispondere rette per minori collocati dall'Ente gestore con modalità non corrispondenti a quelle previste nella presente Convenzione.

L'Ente gestore si impegna ad accogliere, assistere e a prendersi cura dei minori ospiti, nel rispetto sia della vigente normativa, sia del Progetto Educativo d'Intervento, predisposto dal Servizio Sociale del Comune, sia di quanto disposto nei relativi provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria competente, collaborando attivamente e costruttivamente anche con gli altri servizi del territorio coinvolti nella presa in carica del minore, per garantire omogeneità e professionalità negli interventi.

Le dimissioni dei minori possono farsi esclusivamente con provvedimento motivato del Responsabile del Settore per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato l'ospitalità o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 3

Requisiti strutturali

Le comunità - alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standards determinati con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 29 giugno 1988, successive modifiche e integrazioni.

Art. 4

Personale

L'Ente gestore, in forza del D.P.R.S. 158/1996, si impegna ad adibire il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- n. 1 operatore sociale responsabile della struttura;
- n. 4 educatori professionali;
- n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale)

- n.1 psicologo o neuropsichiatria;
- n. 1 assistente sociale;
- n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente gestore garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educazione) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art.17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente gestore, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente gestore deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'Ente gestore il certificato generale del casellario giudiziale del Rappresentante Legale e di ogni Amministratore munito di potere di rappresentanza di cui all'art. 38 D.Leg.vo 163/06 e di accertare il requisito generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

L'Ente gestore, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di volontari (associati o meno) ed obiettori di coscienza. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute a carico dell'Ente gestore, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso.

I volontari ed obiettori non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio

Art. 5

Impegno verso gli operatori

Per effetto della seguente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente gestore, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

Art. 6

Modalità di intervento

Nella comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- la redazione del Progetto Educativo Individuale indicante gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento nonché il piano delle verifiche da effettuarsi trimestralmente;

- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

Inoltre, la struttura dovrà assicurare la Carta dei Servizi Sociali, in forza di quanto previsto dall'art. 13 L. 328/00 e D.M. n. 308/00, comprendente la pubblicizzazione delle tariffe praticate con indicazione delle prestazioni comprese, nonché termini e modalità del trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Leg.vo 196/03.

Art. 7

Assicurazione

L'Ente gestore si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

Art. 8

Corresponsione somma giornaliera

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera di € 1,00, se di età compresa fra gli 8 e 13 anni, o di € 1,50 se di età compresa fra i 14 e i 18 anni, per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente gestore anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

Art. 9

Cure mediche

L'Ente gestore si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

Art. 10

Effetti personali e vestiario

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché del vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente gestore.

Art. 11

Tabella dietetica

Il trattamento alimentare dei minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.P. competente per territorio, che viene allegata alla presente convenzione per farne parte integrante.

Art. 12

Diario tecnico

L'Ente gestore si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente gestore è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei comuni di residenza dei minori.

E', altresì, facoltà dell'ente locale di formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

Assenze

Qualora il minore sia stato assente consecutivamente per qualunque causa, ivi compresi i casi di malattia attestati, l'Ente entro il terzo giorno di assenza è obbligato ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità, a partire dal quarto giorno, la quota giornaliera relativa al vitto.

Nel caso di assenza per malattia dovrà garantirsi il diritto al rientro; è comunque facoltà dell'A.C., trascorsi trenta giorni, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione.

I minori assistiti saranno considerati assenti nei giorni in cui i registri delle presenze, in sede di ispezione, dovessero risultare non tenuti in regola anche parzialmente.

Art. 14

Rimborsi

L'ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente gestore:

- a) un compenso fisso mensile di € _____ per ogni posto ad esso riservato;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € _____ (fino ad un massimo di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente articolo 8, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

Il Comune di Valguarnera Caropepe corrisponderà all'Ente gestore esclusivamente le rette per quei minori effettivamente ospitati e ammessi al servizio secondo quanto previsto e stabilito nelle presente Convenzione.

Le contabilità ~~bimestrali/trimestrali~~ dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da:

1. fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento;
2. prospetti contabili, corredate da fattura, da inviarsi nei termini e nei modi di cui alla vigente normativa, e debitamente firmati dal legale rappresentante, che devono riportare i nominativi dei minori assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

La contabilità così presentata verrà riscontrata dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro ~~giorni 60~~ dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura prevista per legge.

Il pagamento è altresì subordinato all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità che attesta la regolarità dell'Ente gestore, previo accertamento di regolarità fiscale ai sensi del D.M. n. 40/08.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 15

Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/10) è obbligato a comunicare per iscritto il conto corrente bancario o postale "dedicato" o un diverso strumento di pagamento purché idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative ai mandati di pagamento nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, provvedendo, altresì, a comunicare ogni successiva modifica dei superiori dati trasmessi.

Il mancato assolvimento del predetto obbligo nonché il mancato utilizzo di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, previa contestazione dell'inadempimento e blocco di ogni pagamento, determina la risoluzione di diritto della convenzione.

Art. 16

Adeguamento ISTAT

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 14 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

Art. 17

Vigilanza e controllo sull'attività

La vigilanza e il controllo sui servizi della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

Art. 18

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal _____ salvo quanto prescritto dai precedenti artt. 15 e 17 ed eventuali ulteriori provvedimenti da parte del Tribunale per i Minori (es. revoca). E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'ente gestore si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

La Convenzione cesserà ogni efficacia giuridica ed economica nel caso in cui venisse meno, per qualunque causa, nei confronti dell'Ente gestore, l'autorizzazione al funzionamento da parte dell'Assessorato Regionale competente, con ogni conseguente comunicazione alle competenti Autorità Giudiziarie, di vigilanza e controllo.

Art. 19

Validità della Convenzione

L'Ente gestore ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione della presente Convenzione:

1. dichiarazione sostitutiva a firma del Legale Rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, attestante:
 - a) il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006,
 - b) i titoli professionali e l'elenco con generalità degli operatori utilizzati nel servizio e il possesso dei requisiti richiesti secondo gli standard quali/quantitativi di personale previsti dalla vigente normativa per la tipologia del servizio e della struttura di cui ai D.P.R.S. del 29 giugno 1988 e D.P.R.S. 158/1996;;
 - d) di impegnarsi ad applicare il C.C.N.L. di categoria nei confronti degli operatori impiegati;
 - e) il rispetto delle norme contrattuali, regolamentari, previdenziali ed assicurativi e di salute nonché le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, sia con riferimento al personale interno che agli utenti;
 - f) l'adempimento di tutte le clausole convenute e riportate nel presente atto nonché della vigente normativa;
 - g) mantenere la riservatezza delle informazioni relative alle persone ospitate e al rispetto della normativa sulla privacy con riferimento agli obblighi imposti dal D.Leg.vo n. 196/03 e di comunicare per iscritto all'A.C., il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali;
 - h) di impiegare personale formato ed aggiornato adeguatamente in modo da garantire un buon livello qualitativo e di professionalità;
 - i) che l'Ente gestore RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
 - è iscritta all'INPS, sede di _____, con PC/matricola n. _____ e risulta regolare con il versamento dei contributi alla data del _____;
 - è assicurata all'INAIL con Codice Ditta n. _____ e risulta regolare con il versamento e dei premi accessori al _____.
2. D.D.R. di iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 26 della L.R. n.22/86 al n. _____ della sezione corrispondente alla tipologia del servizio e della struttura;
3. tabella dietetica per i pasti approvati dall'Azienda Sanitaria Provinciale competente con procedure di acquisto degli alimenti nel rispetto delle prescrizioni del DPR 7 aprile 1999, n. 128 e successiva integrazioni.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali senza preavviso, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'ente gestore in dipendenza del rapporto convenzionale.

Con cadenza annuale, l'assistente sociale dovrà predisporre una relazione sull'andamento del servizio, evidenziando eventuali inadempienze dell'Ente gestore alla presente Convenzione o criticità sullo svolgimento del servizio, proponendo eventuali miglioramenti per garantirne una maggiore qualità.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso la struttura, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

Art. 20

Spese per stipula

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile e alla vigente normativa di pertinenza.

Art. 22

Decorrenza effetti giuridici e Foro competente

Gli effetti giuridici della presente Convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione per l'Ente gestore. Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Enna.

Art. 23

"Protocollo di legalità"

Il Legale Rappresentante dell'Ente gestore si impegna a sottoscrivere in uno alla presente convenzione, il protocollo di legalità stipulato in data 28 Novembre 2012, tra il Prefetto della provincia di Enna ed il sindaco di questo Comune, dichiarando il proprio impegno, per come riportato nello stesso protocollo a denunciare immediatamente alle forze di polizia, dandone contestuale comunicazione all'Amministrazione Comunale, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti del rappresentante legale dell'Ente gestore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o affidamento di forniture o servizi a date ditte, danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura residenziale.

Art. 24

"Dichiarazione sui rischi d'interferenza, di cui al D.Leg.vo n. 81 del 9/04/2008"

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.Leg.vo n. 81/08, per il servizio oggetto della presente convenzione, non esistendo costi relativi alla sicurezza del lavoro che si possono specificatamente riferire alle fasi operative di produzione precedenti all'espletamento del relativo servizio di recupero, di tutela e di assistenza, si specifica che gli unici costi di tale

tipologia sono quelli supportati dall'Ente gestore nell'espletamento delle attività connesse al servizio predetto effettuata presso i locali della propria struttura residenziale.

In virtù del fatto che i costi rientrano tra quelli di carattere più generale che l'Ente gestore è tenuto comunque ad assolvere, quest'ultimo con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara che non è possibile individuare la quota parte degli stessi riferibile esclusivamente all'attività, oggetto della presente convenzione.

Le parti danno atto che, stante la natura e le modalità di esecuzione del presente rapporto negoziale, non sussistono, tra le reciproche attività, interferenze rilevanti ai fini del comma 3 dell'art. 26 del D.Leg.vo n. 81/2008 e che, pertanto, ciascuna risponderà direttamente ed in via esclusiva dell'attuazione delle misure necessarie per prevenire rischi alla salute e alla incolumità dei propri lavoratori e dei propri utenti riconducibili all'adempimento delle prestazioni oggetto del presente rapporto convenzionale.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e dichiarano che è in ogni sua parte essenziale, e si sottoscrivono come appresso:

L'ente gestore

L'ente locale



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ALLEGATO N. (2) OGGETTO PROPOSTA: RICOVERO MINORI E DISABILI MENTALI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO CULTURALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della legge regionale n. 30/00, in ordine alla regolarità tecnica della proposta, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Sede Municipale, 18-12-2015

Il Responsabile del Settore Socio/Culturale
dott. Calogero Centonze



COMUNE DI VALGUARNERA
(Provincia di Enna)

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione della G.C. n. 130 del 18.12.15, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'albo pretorio del Comune di Valguarnera in data 21.12.15 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1°, come modificato dall'art.127, comma 21, della l.r. n. 17/04)

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3 dicembre 1991, n. 44 , pubblicata all'albo pretorio del Comune di Valguarnera Caropepe per quindici giorni consecutivi dal _____ è divenuta esecutiva il giorno _____

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (L.R. n.44/94 art.12, comma 1) ;
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività

Sede Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE